

STATUTO

**MISSIONE FAMIGLIA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROGLIANO CS VIA DISCESA
PIETRO CLAUSI 12

Numero REA: CS - 240988

Codice fiscale: 03522140783

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-08-2017 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	"MISSIONE FAMIGLIA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"	
	in breve "MI.FA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la Società cooperativa sociale deno-	
	minata "MISSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ON-	
	LUS" in breve "MI.FA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".	
	La Cooperativa promuove il rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti, dell'in-	
	dipendenza politica ed economica, dello sviluppo equo e sostenibile e dell'auto-	
	determinazione dei popoli e degli individui, uniformandosi ai principi esposti	
	nella Carta delle Nazioni Unite e realizza iniziative di cooperazione allo svilup-	
	po, di aiuto umanitario, di educazione ed istruzione anche multiculturale, di for-	
	mazione e informazione in Italia e all'estero, di servizi socio assistenziali e ogni	
	altra iniziativa idonea a raggiungere tali obiettivi.	
	La Cooperativa ed i suoi associati si ispirano ai principi esposti dalla Dottrina So-	
	ciale della Chiesa Cattolica ed in particolare aderiscono allo spirito enunciato dal-	
	l'Economia di Comunione, avendo come obiettivo di contribuire alla diffusione	
	della fraternità universale attraverso il perseguimento dei diritti sociali, della sus-	
	sidiarietà e della solidarietà. La Cooperativa sostiene la nascita di soggetti, se-	
	condo le diverse forme statutarie, che aderiscono, partecipano e sostengono l'E-	
	conomia di Comunione.	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse gene-	
	rale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	

	sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante la gestione	
	delle attività qui avanti descritte.	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Rogliano(CS).	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle	
	leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	sulle società a responsabilità limitata.	
	La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso comune, con deci-	
	sione dell'Organo Amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta dichiara-	
	zione all'ufficio del Registro delle Imprese.	
	Il trasferimento della sede in altro Comune è di competenza dell'assemblea dei	
	soci.	
	La società cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Organo Amministrativo,	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località d'Italia e, a norma del-	
	l'art. 2365 c.c., potrà sopprimerle o trasferirle.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Società Cooperativa, operando nel rispetto dei principi della mutualità e della	
	solidarietà sociale, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di	
	servizi socio-sanitari ed educativi come previsto dall'art. 1 lett. A) della legge	

	381/91.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità	
	senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere trami-	
	te la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le miglio-	
	ri condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti terzi	
	istituzionali e non.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazio-	
	ni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto as-	
	sociativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in	
	qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto	
	di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungi-	
	mento dello scopo sociale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti	
	attività che possono essere realizzate sia per conto proprio sia essere rivolte ad	
	imprese, ad enti pubblici, ad enti non profit, ad Organizzazioni Non Governative,	
	ad Organizzazioni di Volontariato, Associazioni, Cooperative, Istituti scolastici,	
	Enti di formazione, Università ed altre Istituzioni di Istruzione Superiore, come	
	definite dalla normativa vigente, pubbliche o private, Consorzi, gruppi informali	
	e privati cittadini, in ambito nazionale, europeo ed internazionale, anche in part-	
	nership o attraverso la stipula di convenzioni e/o contratti di consulenza e/o colla-	
	borazione, temporanea e/o a tempo indeterminato, e precisamente:	
	- promuovere e favorire l'operato di organizzazioni, enti e persone che, in Italia e	

	all'estero, operano nel campo della cooperazione per lo sviluppo e per la solidarietà tra i popoli, allo scopo di attuare una migliore e sempre più efficace cooperazione, promuovendo, con reciproco vantaggio, rapporti di equo scambio tra i popoli in campo culturale, sociale ed economico;	
	- favorire, con attività ed interventi, le iniziative di autosviluppo dei popoli dei Paesi in via di sviluppo, nel rispetto della loro autonomia politica, economica e culturale, utilizzando adeguati strumenti di intervento;	
	- assistenza, riabilitazione ed educazione di disabili, malati, anziani, minori, immigrati, senza dimora, persone con disagio psichiatrico e soggetti con svantaggio sociale e/o economico attraverso la gestione di centri di accoglienza residenziali e/o diurni, comunità alloggio, comunità terapeutiche, centri riabilitativi, centri occupazionali e di ogni altra struttura che contribuisca al raggiungimento di tali finalità;	
	- consulenza e progettazione attraverso la partecipazione, a qualsiasi titolo e forma, a progetti legati a tema della sostenibilità e della Smart City, con particolare riferimento a:	
	a) Smart Environment gestione delle risorse naturali, clima; gestione del ciclo dei rifiuti urbani, gestione idrica e controllo dell'inquinamento;	
	b) Smart Energy e ruolo strategico della transizione energetica da fonti rinnovabili	
	c) Smart mobility, city logistic e mobilità delle persone;	
	d) Smart Living promozione di un welfare efficiente ed inclusivo, miglioramento dei servizi sanitari, assistenza sociale e socio-sanitaria, valorizzazione e mantenimento del patrimonio culturale, promozione turismo cultura e del tempo libero;	
	e) Smart People e promozione della partecipazione, educazione ed istruzione scolastica, cittadinanza attiva;	

	f) Smart Economy fundraising per la rigenerazione urbana e l'innovazione sociale, crowdfunding civico e finanziamenti dal basso;	
	g) Smart Government e progetti ICT based, E-democracy, uso pubblico degli open data, gestione condivisa di spazi pubblici e beni comuni.	
	h) - consulenza e progettazione attraverso la partecipazione, a qualsiasi titolo e forma, a progetti della sostenibilità alimentare e della filiera corta, anche attraverso il recupero di derrate alimentari ed altri prodotti;	
	- consulenza e progettazione attraverso la partecipazione, a qualsiasi titolo e forma, a progetti nel settore dell'edilizia Sostenibile;	
	- consulenza e progettazione attraverso la partecipazione, a qualsiasi titolo e forma, a progetti legati alle scienze della vita, bioalimentare, biotumorali, ingegneria biomedica, smart health, per contribuire alla tutela della salute dell'uomo e al contemporaneo agli equilibri degli ambienti naturali.	
	- consulenza e progettazione attraverso la partecipazione, a qualsiasi titolo e forma, a progetti legati la cultura del dono, della reciprocità nel donare, per il benessere sociale e lo sviluppo locale, in un'ottica di creazione di percorsi di infrastrutturazione sociale e di meccanismi di accrescimento del capitale sociale;	
	- ideazione, realizzazione e gestione di living lab, urban lab e laboratori d'innovazione territoriale;	
	- pubblicazioni, dei risultati delle ricerche anche con attività di produzione di rapporti tematici (es.: casi studio) e di documentazione audio-visiva quale strumento di elaborazione e restituzione del lavoro di ricerca;	
	- consulenza e progettazione attraverso la partecipazione, a qualsiasi titolo e forma ad analisi socioeconomiche, ricerche di mercato, indagini statistiche, sondaggi di opinione;	

	- gestione di strutture ricettive e di accoglienza per situazioni, anche temporanee,	
	di disagio sia in immobili di proprietà che in immobili detenuti in locazione o co-	
	modato d'uso;	
	- gestione di mense e l'erogazione di servizi ad essa correlati per sovvenire alle	
	esigenze alimentari di persone in stato di bisogno anche attraverso il recupero di	
	merce invenduta e/o donata;	
	- realizzazione e gestione di centri di ascolto per soggetti svantaggi e famiglie fi-	
	nalizzati a promuovere attività di:	
	a) ricerca ed analisi del mercato immobiliare per il reperimento di soluzioni al-	
	loggiative;	
	b) piani specifici di informazione e orientamento per il reperimento di abitazioni	
	in locazione - da cedere a persone in emergenza abitativa - o in comodato d'uso;	
	c) azioni congiunte pubblico-privato per l'acquisizione e/o il recupero e la gestio-	
	ne degli alloggi da destinare in locazione o in comodato d'uso anche attraverso la	
	creazione di apposito Fondo di Rotazione a garanzia e/o polizze fideiussorie;	
	d) facilitazione di forme di recupero e autorecupero di unità immobiliari da desti-	
	nare a soggetti svantaggiati o comunque in situazioni di marginalità sociale;	
	e) formazione e sensibilizzazione della popolazione sul tema del disagio abitativo	
	anche tramite attività di reperimento fondi;	
	f) mediazione sociale, psicologica, legale, culturale e linguistica a sostegno delle	
	reti di famiglie, nonché per la prevenzione dei conflitti;	
	g) presa in carico e accompagnamento dell'utenza anche attraverso forme agevo-	
	late di credito bancario per provvedere alle necessità alloggiative (microcredito,	
	prestiti, mutuo) o a percorsi di inclusione sociale;	
	h) erogazione di microprestiti non onerosi;	

	i) presa in carico, accompagnamento ed orientamento della persona o famiglia in	
	situazione di disagio;	
	- realizzazione e gestione di case di accoglienza, case protette, case famiglia,	
	centri culturali e di riabilitazione per minori e giovani, soggetti svantaggiati, disa-	
	bili fisici o psichici, detenuti in fase post-detentiva, famiglie di detenuti, ex dete-	
	nuti, ragazze madri, giovani vittime di dipendenze di ogni tipo, anziani, famiglie	
	che vivono particolari situazioni di disagio, emigranti, stranieri immigrati;	
	- gestione di servizi sociali, siano essi servizi residenziali o semiresidenziali, ov-	
	vero servizi domiciliari anche integrati con figure sociosanitarie a favore di an-	
	ziani, disabili, malati psichiatrici, minori, adolescenti, disoccupati, giovani e a-	
	dulti in stato di disagio sociale, immigrati;	
	- formazione di operatori nei settori socio-sanitari di cui sopra, anche mediante	
	l'istituzione di borse di studio e sostegni economici a persone meritevoli;	
	- sostegno economico a distanza anche finalizzato alla istruzione, scolarizzazio-	
	ne, assistenza medica ed al mantenimento di poveri e delle fasce emarginate in	
	genere sia a livello locale che in altri paesi del mondo;	
	- gestione di servizi di cui sopra anche in assistenza domiciliare o in centri orga-	
	nizzati;	
	- servizi di accompagnamento di disabili, anziani o persone in condizioni di disa-	
	gio;	
	- servizi volti ad educare e formare all'inserimento sociale e lavorativo la persona	
	disabile, sia fisica che psichica, nonché chi vive una situazione di disagio me-	
	diate attività di formazione che favoriscano la concreta realizzazione al diritto	
	al lavoro, all'abitazione, alla partecipazione al processo sociale ed economico an-	
	che attraverso la realizzazione e gestione di fattorie sociali, orti sociali ed attività	

	sportive;	
	- promozione e nascita di servizi, esperienze, iniziative, attività a favore delle	
	persone e famiglie in difficoltà, come risposta ai bisogni emergenti e in vista del-	
	la loro integrale promozione umana e sociale;	
	- organizzazione di iniziative e spazi finalizzati alla raccolta di prodotti e/o mate-	
	riale da destinare al riuso;	
	- promozione del volontariato e del servizio civile nazionale (e successive modi-	
	fiche ed integrazioni), come occasione di formazione delle nuove generazioni ai	
	valori della solidarietà, della pace, della prossimità, della giustizia, dell'amore	
	preferenziale per i più poveri;	
	- progettazione di interventi in collaborazione o per conto di Enti Pubblici, Eccle-	
	siali, Privati, Istituzioni Scolastiche ed Università nonché la formazione rivolta a	
	loro dipendenti, operatori e studenti in linea con gli scopi dell'Associazione;	
	- raccolta e lettura dei dati sociali in possesso, nonché lo sviluppo di studi, ricer-	
	che, indagini e pubblicazioni in funzione del perseguimento degli scopi del pre-	
	sente statuto collaborando con i più vari organismi pubblici e privati.	
	- consulenza e progettazione attraverso la partecipazione, a qualsiasi titolo e for-	
	ma, a progetti in tutti i settori di sviluppo e crescita economica e di sviluppo e	
	crescita sociale e culturale, e ciò in ambito nazionale, europeo e internazionale e	
	svolgendo attività di analisi di contesto, facilitazione, coinvolgimento attivo di	
	beneficiari e "stakeholder", individuazione di bandi e canali di finanziamento,	
	formulazione, gestione di progetti, monitoraggio, valutazione e rendicontazione;	
	- elaborazione, presentazione e gestione di progetti in tutti gli ambiti di sviluppo	
	e crescita economica e di sviluppo e crescita sociale, culturale, del turismo e di	
	qualsiasi altro settore socio economico ed in ambito regionale, nazionale, euro-	

	peo e internazionale, sia attraverso la partecipazione a bandi e avvisi pubblici sia	
	attraverso la presentazione diretta di elaborati progettuali, autonomamente e/o in	
	partnership con imprese, enti pubblici, enti non profit, Organizzazioni Non Go-	
	vernative, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni, Cooperative, gruppi in-	
	formali e privati cittadini; la Cooperativa, inoltre, si propone come capofila e	
	partner di progetti di sviluppo del territorio, di attività legate a progetti di Coope-	
	razione Decentrata e di Educazione allo sviluppo economico sociale e culturale	
	anche attraverso finanziamenti europei e altri finanziamenti a livello nazionale ed	
	internazionale;	
	- promuovere, organizzare, gestire e/o coordinare, sia in Italia che all'estero, atti-	
	vità e servizi educativi e di istruzione; assumere la gestione di scuole ed istituti di	
	ogni ordine e grado ed in particolare di istruzione secondaria e post secondaria,	
	di istituti di formazione e ricerca anche post diploma secondo le norme vigenti in	
	materia; svolgere attività inerenti i servizi aggiuntivi para infra extra scolastici; i-	
	deare, organizzare, promuovere e gestire attività e programmi di formazione, ri-	
	cerca, studio e didattica; ideare e organizzare itinerari educativi e professionaliz-	
	zanti; gestire, direttamente o indirettamente, biblioteche, centri culturali, sportivi,	
	scolastici; promuovere, organizzare e gestire attività di educazione permanente e	
	di formazione e istruzione continua e superiore a vari livelli;	
	- promuovere, organizzare, gestire e/o coordinare, sia in Italia che all'estero, atti-	
	vità e servizi di formazione professionale, di aggiornamento, di perfezionamento,	
	di orientamento ed inserimento nel mondo produttivo, di politiche attive del lavo-	
	ro, di prima formazione o obbligo formativo, formazione continua, formazione	
	d'eccellenza in tutti i settori produttivi, artistici, culturali, artigianali, servizi for-	
	mativi alle imprese ed alla pubblica amministrazione, orientamento professiona-	

	le, riqualificazione professionale e servizi collegati;	
	- effettuare servizi di "time management", servizi di management finanziario e	
	amministrativo, di gestione risorse, di gestione dei conflitti, pianificazione e po-	
	sizionamento strategici, raccolta fondi ("fund raising") rivolti a imprese, enti pub-	
	blici, enti non profit, Organizzazioni Non Governative, Organizzazioni di Volon-	
	tariato, Associazioni, Cooperative, gruppi informali e privati cittadini;	
	- svolgere attività di elaborazione statistiche, ricerca, elaborazione dati e comuni-	
	cazione, in qualunque settore, attraverso qualunque mezzo tecnico e/o supporto,	
	anche elettronico e multimediale, raccogliere e mettere a disposizione informa-	
	zioni, notizie, dati e documentazione sulle attività e le organizzazioni di volonta-	
	riato e del Terzo Settore, locali, nazionali ed internazionali, mettere in relazione	
	le organizzazioni di Volontariato, le Associazioni, le Cooperative, le strutture	
	formative pubbliche e private, gli operatori economici ed i mezzi d'informazione	
	di ogni tipo, favorire e/o gestire gli incontri e la costruzione e/o la gestione di reti	
	tra gli Enti locali, le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni, le imprese,	
	per la costituzione e gestione delle consulte territoriali/comunali e interassociati-	
	ve;	
	- organizzare eventi culturali al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle te-	
	matiche ed i principi della Cooperativa, svolgere, anche a favore di terzi, attività	
	di promozione e organizzazione di mostre, esposizioni, seminari, convegni di	
	studio, festival e ogni altra attività anche a livello internazionale; organizzare for-	
	me di comunicazione, di dibattito e di confronto culturale, anche attraverso atti-	
	vità di produzione di pubblicazioni editoriali, svolgere attività di commercializ-	
	zazione di prodotti editoriali, multimediali, audiovisivi, gadget e simili, comun-	
	que connesse agli scopi, ai principi ed alle attività, dirette ed indirette, della Coo-	

	perativa;	
	- promuovere, organizzare e gestire campagne di sensibilizzazione e promozione	
	inerenti e/o affini o comunque connesse agli scopi ed alle attività dirette ed indi-	
	rette della Cooperativa;	
	- svolgere attività di promozione e sviluppo turistico, anche mediante la gestione	
	di strutture turistiche, gestione di servizi accessori nel settore museale, organizza-	
	zione e gestione di centri estivi, di campeggi, di colonie, campi di lavoro e com-	
	piere azioni di volontariato internazionale ed europeo, promuovere, organizzare e	
	gestire attività di marketing e "branding" territoriale e di promozione turistica e	
	culturale del territorio.	
	- attività di animazione del tempo libero di persone disabili ed emarginate, trami-	
	te iniziative formative e di aggregazione a carattere culturale, sportivo-ricreativo,	
	di animazione sociale atte a prevenire disagi e/o devianze.	
	- valorizzazione e promuovere la cultura e le varie forme in cui si manifesta l'e-	
	spressione artistica;	
	- promozione di iniziative di istruzione e la formazione in campo artistico degli	
	associati e di terzi;	
	- promozione di incontri, convegni, seminari, mostre di opere artistiche e altre i-	
	niziativa volte ad accrescere la diffusione delle opere degli associati o di soggetti	
	che abbiano conseguito meriti in campo artistico;	
	- promozione di una rete di relazioni con altre associazioni e categorie professio-	
	nali che operano nell'ambito dell'arte e della cultura, anche ponendo a loro dispo-	
	sizione il proprio contributo morale e materiale;	
	- sostegno e promozione di progetti di artisti meritevoli attraverso contributi sia	
	morali che materiali.	

	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svi-	
	luppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai	
	sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed inte-	
	grative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'og-	
	getto sociale, secondo i criteri e nei limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le	
	modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento	
	approvato dall'Assemblea sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti ca-	
	tegorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specia-	
	lizzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere	
	la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi;	
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fi-	
	ni di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;	
	c) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indi-	
	rettamente dei servizi della Cooperativa.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statu-	

	ti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative socia-	
	li.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio im-	
	prese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione del-	
	l'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza	
	con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Ammini-	
	strativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non	
	dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al limite minimo e massimo fis-	
	sato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta nell'art. 39 del presente statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b),	

	c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà con-	
	tere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, lo	
	Stato e la data di costituzione;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Art. 7 (Decisioni sulla domanda di ammissione)	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente	
	art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annota-	
	ta, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la delibera-	
	zione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comuni-	
	cazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria de-	
	cisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stes-	
	so, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione	
	di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio - Domicilio dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrati-	

	vo:	
	- della quota di capitale sottoscritta;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adot-	
	tate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta (30) giorni	
	dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccoman-	
	data alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona	
	fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è	
	diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di	
	volontariato presso la stessa.	

	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.	
	Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne im-	
	mediata comunicazione al socio, che entro sessanta (60) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste	
	all'art. 39 del presente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla leg-	
	ge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico,	
	nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comun-	
	que, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzio-	
	ne del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regola-	
	menti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia	
	cessato l'attività di volontariato presso la Cooperativa così come meglio specifi-	
	cato nel Regolamento;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adot-	
	tate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	

	Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60)	
	giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno	
	trenta (30) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o	
	nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza	
	l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro ven-	
	ga a cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Colle-	
	gio arbitrale ai sensi dell'art. 39 del presente statuto, nel termine di sessanta (60)	
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina an-	
	che la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura	
	degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai	
	soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie	
	che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del	
	Collegio arbitrale, regolato dall'art. 39 del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza,	
	con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta (60)	
	giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	

	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, com-	
	ma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa o-	
	perativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato	
	e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qua-	
	lora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bi-	
	lancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla ri-	
	chiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea docu-	
	mentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella par-	
	tecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo	
	che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.	
	7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	

	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune,	
	salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei	
	successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società espri-	
	me il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra es-	
	si, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati)	
	Il pagamento del valore delle quote deve essere fatto entro centottanta (180) gior-	
	ni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie li-	
	mitatamente al socio.	
	La liquidazione della frazione di quote assegnate al socio ai sensi dell'art.	
	2545-quinquies e 2545-sexies del codice civile può avvenire, unitamente agli in-	
	teressi legali, in più rate entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazio-	
	ne del bilancio relativo all'anno in cui il recesso, l'esclusione o il decesso hanno	
	effetto nei confronti della Cooperativa.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddet-	
	to sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risar-	
	cimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel re-	
	golamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come so-	
	pra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso	
	delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e	
	dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito	

	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche	
	fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la	
	esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli	
	eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natu-	
	ra o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro cinque-	
	cento e centesimi zero (euro 500,00) ciascuna.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dai soci le quote dei sovventori possono es-	
	sere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che in-	
	tende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gra-	

	dito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrati-	
	vo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro sessan-	
	ta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con	
	decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del	
	diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribui-	
	ti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere mag-	
	giorato in misura superiore a due (2) punti rispetto al dividendo previsto per i so-	
	ci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A ciascuno dei soci detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destina-	
	ri delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno (1) a cinque (5)	
	voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla de-	
	cisione dei soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rappor-	
	to tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti	

	da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della prece-	
	dente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo	
	Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il di-	
	ritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del confe-	
	rimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma	
	del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di am-	
	missione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna	
	di valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il po-	
	tenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle	

	quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci	
	ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita so-	
	ciale nè all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere	
	cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla reda-	
	zione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'appro-	
	vazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppu-	
	re lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della So-	
	cietà, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di	

	cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni pre-	
	visti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice ci-	
	vile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le desti-	
	nazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori, oppure a ristorni ai soci.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai so-	
	ci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli so-	
	ci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità pre-	
	valente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può ap-	
	postare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavorato-	
	ri, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla desti-	
	nazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	

	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo Ammini-	
	strativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata otto	
	(8) giorni prima dell'adunanza o mediante fax, e-mail o avviso da affiggere presso	
	la sede sociale otto (8) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno,	
	il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa va-	
	lidamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e Sindaci, se presenti secondo le disposizioni normative	
	vigenti, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla tratta-	
	zione degli argomenti.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luo-	
	ghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, di cui	
	dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i	
	quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legitti-	
	mazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	

	proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli e-	
	venti assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazio-	
	ne simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere	
	o trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea	
	totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli inter-	
	venuti potranno affluire.	
	La riunione si considera effettuata nel luogo ove saranno presenti il presidente e	
	il soggetto verbalizzante; dovranno, inoltre, essere predisposti tanti fogli presenze	
	quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone	
	gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonchè sui voti spettanti se-	
	condo i conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sinda-	
	cale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai	
	Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	

	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione	
	dei diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal	
	presente statuto, nonchè sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone	
	alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti 7) e 8) deve	
	essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Ammini-	
	strativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci	
	che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comun-	
	que non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei pre-	
	senti aventi diritto al voto, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Per le deliberazioni attinenti i punti 7) ed 8) del precedente articolo 27, il verbale	
	dell'assemblea dovrà essere redatto da notaio, scelto da chi presiede l'assemblea;	

	per detti argomenti il quorum costitutivo è rappresentato, in prima convocazione,	
	dalla presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto e, in seconda	
	convocazione, dalla presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo	
	diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno	
	avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci	
	da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di due	
	(2) voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'As-	
	semblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipen-	
	dente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	

	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza an-	
	che di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della mag-	
	gioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del se-	
	gretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società, su conforme delibera dell'assemblea dei soci, è amministrata da un	
	Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) a nove (9) Consiglieri o da un	
	Amministratore Unico.	
	Gli Amministratori permangono in carica a tempo indeterminato o per la durata	
	fissata dalla delibera di nomina. essi, in ogni caso, scadono alla data dell'Assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della	
	carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione, per la gestione della Società, comprese ogni operazione banca-	
	ria (apertura di c/c, anche con facoltà di fido, fidejussioni e prestiti), esclusi solo	
	quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in ma-	
	teria di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad	
	un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	

	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare	
	l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano	
	informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da al-	
	meno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi	
	non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo te-	
	legramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano infor-	
	mati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provve-	
	dono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nomina-	
	to, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione	
	dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato,	
	il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a	
	convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.	

	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai	
	membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se no-	
	minato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di partico-	
	lari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno	
	la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, an-	
	che agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo Amministrativo può no-	
	minare direttori generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vicepresidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferi-	
	re speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori op-	
	pure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nomina-	
	to dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	

	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della	
	nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integral-	
	mente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Mini-	
	sterio della Giustizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministe-	
	ro) dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazio-	
	ne, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territo-	
	rialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data	
	in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in mancanza da un ar-	
	bitro nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.	
	TITOLO VIII	
	SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Li-	
	quidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente	

	rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di	
	cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 42 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgi-	
	mento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei	
	soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regola-	
	menti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se	
	verranno costituiti.	
	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di de-	
	voluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono in-	
	derogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 44 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge	
	sulle società cooperative a mutualità prevalente o, in assenza di previsione, se	
	compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	F.to: Vincenzo Rende, Gabriele Gaetano, Stanislao Amato	
	"Copia su supporto informatico conforme all'originale del do-	

cumento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 commi 3, 4
e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette in termini utili di
registrazione ad uso del Registro delle Imprese"